

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 2 novembre 2023, n. 316  
**RICONOSCIMENTO DEGLI INDENNIZZI DI CUI ALLA LEGGE 210/92. PROC. N. 1132/2022 R.G. - SENTENZA DEL TAR PUGLIA BARI II, N. 1830/2022 - ORDINANZA N. 601/2023. - ATTO DI IMPEGNO E TRASFERIMENTO SOMME ALLA ASL BA.**

#### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

#### IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIA E GOVERNO DELL'OFFERTA

#### VISTI:

- Gli articoli 4, 5 e 6 della L.R. n. 7/1997;
- Gli articoli 4 e 16 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- L'articolo 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- Il D.Lgs 196/2003 e s.m.i. "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici;
- Il D.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015 di adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA";
- Il D.P.G.R. n. 22/2021 relativo all'adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA 2.0";
- L'articolo 14 del R.R. n.13/2015 "Regolamento per la disciplina del Procedimento Amministrativo";
- La Determina del Dirigente Strategie e Governo dell'Offerta n. 139 del 1 agosto 2019 "Modifica della denominazione e delle competenze attribuite ai Servizi afferenti alla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta";
- La D.G.R. n. 322 del 7 marzo 2022 di conferimento delle funzioni di Direzione della Sezione Strategia e Governo dell'Offerta del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;
- La Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 25 del 28/07/2023 di proroga dell'incarico di direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria.

#### VISTE, ALTRESÌ:

- Legge regionale n. 32 del 29/12/2022 "Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2023);
- Legge regionale n. 33 del 29/12/2022 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2023-2025;
- Deliberazione di Giunta regionale n. 27 del 24/01/2023 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2023-2025. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione;

#### PREMESSO CHE:

- La Legge 25 febbraio 1992, n. 210 come successivamente modificata dal D.L. 23 ottobre 1996, dalla Legge 25 luglio 1997, n. 238 e dalla Legge 14 ottobre 1999, n. 362 ad oggetto "INDENNIZZO A FAVORE DEI SOGGETTI DANNEGGIATI DA COMPLICANZE DI TIPO IRREVERSIBILE A CAUSA DI VACCINAZIONI OBBLIGATORIE, TRASFUSIONI E SOMMINISTRAZIONE DI EMODERIVATI" prevede all'art. 1 che:

*"Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per Legge o per ordinanza di una autorità*

*sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente Legge.”*

- Al successivo art. 8 la citata Legge prevede:

*“1. Gli indennizzi previsti dalla presente Legge sono corrisposti dal Ministero della sanità.*

*2. All’onere derivante dall’applicazione della presente Legge, valutato in lire 19 miliardi per l’anno 1992 e in lire 10 miliardi a decorrere dal 1993, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4550 dello stato di previsione del Ministero della Sanità per l’anno 1992 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.*

*3. Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.”*

- Il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, all’art. 114, ha disposto il conferimento alle Regioni di tutte le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria con eccezione di quelli espressamente mantenuti allo Stato.

Tra le funzioni trasferite rientrano anche quelle in materia di indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati di cui alla Legge n. 210/1992.

- Con successivi provvedimenti attuativi si è provveduto al trasferimento delle predette funzioni e compiti: in particolare, con il DPCM 26/05/2000, sono state individuate le risorse da trasferire alle Regioni prevedendo che le stesse fossero iscritte in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per essere successivamente ripartite. Con i successivi DPCM 8 gennaio 2002 e 24 luglio 2003 si è proceduto alla rideterminazione delle risorse finanziarie.
- Sulla base di quanto previsto dall’art. 14, comma 2, del decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, le risorse finanziarie da erogare alle Regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria sono state azzerate dall’anno 2012.
- Successivamente, la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante *“Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)”*, al comma 186 dell’art. 1, ha previsto un contributo pari a 735 milioni di euro alle Regioni per gli oneri finanziari derivati dalla corresponsione degli indennizzi di cui alla L. 210/1992 erogati dalle Regioni a decorrere dal 1° gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2014 e per gli oneri derivanti dal pagamento degli arretrati della rivalutazione dell’indennità integrativa di cui al citato indennizzo fino al 31 dicembre 2011. Con successivo Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 27 maggio 2015, adottato di concerto con il Ministero della Salute, è stato approvato il riparto del precitato contributo.
- Anche con il precitato Decreto, il fondo per gli indennizzi di cui alla L. 210/1992 è rimasto in capo al Ministero dell’economia e delle finanze mentre alle Regioni vengono assegnati finanziamenti vincolati, distinti dal Fondo Sanitario Regionale.
- L’art. 1, comma 586 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha previsto che *“Gli indennizzi dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni, in base alla Legge 25 febbraio 1992, n. 210, riconosciuti dopo il 1° maggio 2001, demandati alle Regioni, in attesa del trasferimento dallo Stato delle somme dovute, vengono anticipati dalla Regione agli aventi diritto”*.
- Tuttavia, a decorrere dal 2015, come evidenziato anche dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nel Documento repertorio n. 18/144/CR05/C2 del 18 ottobre 2018 concernente *“Prime valutazioni sul disegno di Legge recante bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021: “le Regioni dal 2015 stanno anticipando la corresponsione dell’indennizzo, ai sensi dell’art. 1 comma 586 della Legge 208/2015, per circa 170 milioni annui. Si*

*rende necessario il trasferimento delle somme dovute, in quanto gli anticipi per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 hanno raggiunto un importo di circa 680 milioni. Si rende necessario altresì ripristinare il finanziamento a regime per l'esercizio di tale funzione a decorrere dall'anno 2019.”*

- La Regione Puglia, pertanto, benché in programma operativo in prosecuzione del piano di rientro sanitario, dal 2015 si fa carico della spesa de qua a titolo di anticipo nei confronti dello Stato.
- Si deve, inoltre, evidenziare che l'art. 123 del Decreto Legislativo 112/1998 espressamente prevede che *“sono conservate allo Stato le funzioni in materia di ricorsi per la corresponsione degli indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati”* con la conseguenza, riconosciuta da pacifica giurisprudenza della Suprema Corte, che la titolarità del lato passivo del rapporto controverso spetta in ogni caso al Ministero della Salute.
- Ciò comporta, come nel caso di specie, che, a seguito di provvedimenti giudiziari che lo condannano al pagamento degli arretrati, il Ministero, provveda al pagamento degli arretrati di indennizzo attingendo da un proprio fondo e si limiti, successivamente, a comunicare alla Regione di assumere l'onere dei successivi ratei senza alcuna verifica in ordine all'effettivo trasferimento all'Ente Locale delle risorse finanziarie vincolate all'esercizio delle funzioni e dei compiti derivanti dai procedimenti di cui alla L. 210/92. Ciò rappresenta un grave disagio per le Regioni, come la Puglia, che si trovano in programma operativo.
- Quanto alle anticipazioni da effettuarsi da parte della Regione, si evidenzia che il Comitato Permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA ha, talvolta, censurato alcune Regioni sostenendo che gli oneri relativi alla 210/1992 non devono gravare sul Sistema Sanitario Regionale in quanto prestazione assistenziale. Tale orientamento è basato sulla sentenza n. 12538 del 09/06/2011 della Corte Suprema di Cassazione S.U. Civili che ha segnalato come *“...l'indennizzo di cui alla Legge n. 210 del 1992, pur riguardando la “salute umana” ai sensi dell'articolo 114 comma 1 del Decreto legislativo n. 112/98, non afferisca alla materia “assistenza sanitaria ed ospedaliera” ex art. 117 Costituzione, comma 1 (testo originario) trattandosi invece di assistenza sociale per il fatto di essere ad esso sottese ragioni di solidarietà (art. 2 Cost.) e di contrasto del bisogno (art. 38 Cost., comma 2) che giustificavano – e giustificano – una parziale “socializzazione” del danno affinché non gravi solo sul soggetto che si trova a subire un pregiudizio permanente alla sua integrità fisica, non altrimenti risarcibile, a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati”*.
- Inoltre, si evidenzia che la Regione Puglia ai fini del perseguimento dell'equilibrio economico è soggetta ai vincoli imposti dallo Stato nell'ambito delle azioni concordate nel Programma Operativo; perciò incorre nell'applicazione della sentenza n. 104/2013 della Corte Costituzionale che fa divieto alle Regioni in piano di rientro di erogare prestazioni aggiuntive rispetto ai LEA.
- Tale orientamento è stato confermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 247/2018 che, ai fini di garantire il *“coordinamento della finanza pubblica”*, vieta alle Regioni sottoposte al Piano di Rientro di effettuare spese non obbligatorie, tra le quali rientra il finanziamento di prestazioni di natura sociale, che non corrispondono ai LEA.
- Perdurando i mancati trasferimenti da parte dello Stato dei fondi per la copertura della spesa per l'indennizzo ex lege 210/1992, il Dipartimento Salute non può procedere ad adottare i provvedimenti concernenti l'iscrizione al ruolo della spesa rinveniente dal pagamento dell'indennizzo a favore degli assistiti aventi diritto.
- A fronte dell'inerzia ministeriale nel trasferimento delle risorse e visto l'obbligo di anticipazione da parte delle Regioni, non potendo gravare il fondo per il riconoscimento degli indennizzi di cui alla Legge 210/92 sul Fondo Sanitario Regionale, il Dipartimento Salute ha in più occasioni compulsato il Dipartimento Bilancio Affari Generali e Infrastrutture ad istituire un fondo specifico a carico del Bilancio autonomo regionale.
- Di recente, il Tavolo congiunto adempimenti Programma Operativo – Ministero Salute - Ministero dell'Economia e Finanza, ha chiarito quanto segue: *“Per i contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L.210/92”: tale voce deve accogliere i contributi da Regione extra fondo per la copertura di*

*indennizzi di cui alla Legge n. 210/1992. Si ricorda che tali contributi di natura previdenziale non possono gravare sul finanziamento del fabbisogno sanitario standard dedicato alla spesa corrente per i LEA. Le risorse del bilancio regionale devono garantire la copertura di quanto iscritto nella corrispondente voce di costo (BA1320)".*

#### **CONSIDERATO CHE:**

- Nell'ambito del giudizio civile proc. n. R.G. 1132/2022 ..omissis.. contro Regione Puglia e ASL Bari – sentenza n. 1830/2022 TAR Puglia Bari II sez., pubblicata in data 29/12/2022 – ordinanza TAR Puglia Bari II sez. n. 601/2023 pubblicata in data 03/11/2022, in assenza di un fondo specifico regionale per riconoscere l'indennizzo ad un assistito, veniva nominato un commissario *ad acta*;
- Con Successivo Avviso di Deposito di Ordinanza Collegiale n. 601/2023 per il ricorso n. 1132/2022 REG. GEN., proposto da ..omissis.., rappresentata e difesa dall'Avv. ..omissis.. contro Regione Puglia e ASL BA, per l'ottemperanza alla sentenza passata in giudicato n. 6318 del 27/09/2015, emessa dal Tribunale di Bari, è stato nominato il Commissario *ad acta*;
- Con Sentenza n. 1830 del 29/12/2022, il TAR Puglia ha accolto il ricorso e disposto a carico di ASL BA l'obbligo a corrispondere l'indennizzo ex lege 210/1992 a decorrere dal 01/05/2019;
- Il TAR Puglia, con la citata Ordinanza di cui sopra, ha:
  1. Ordinato la nomina del commissario *ad acta*;
  2. Condannato in solido la Regione Puglia e ASL BA al pagamento delle spese legali, stimate in via forfettaria in complessivi euro 700,00, oltre oneri di Legge, in favore della ricorrente, entro il termine di 45 giorni;
- Il Dipartimento Salute ha nuovamente ordinato alla ASL BA di provvedere all'apertura del ruolo di spesa fissa nei confronti dell'assistita ..omissis.. oltre che a corrispondere quanto dovuto a far data dal 01/05/2019, comprensivo di interessi legali e di spese legali in favore dell'Avvocato officiante;

#### **PRESO ATTO CHE:**

- Come comunicato dal Commissario *ad acta*, la ASL BA con propria determinazione dirigenziale ha provveduto ad anticipare i ratei di indennizzo dal 01/05/2019 fino al 30/04/2023 con conseguente apertura del ruolo per i bimestri a decorrere dal 01/05/2023;
- La ASL BA non ha provveduto, altresì, a liquidare gli interessi legali da riconoscersi a far data dal 01/05/2019 fino all'effettiva soddisfazione del credito nonché le spese legali all'Avvocato antistatario;
- Il Dipartimento Salute ha nuovamente invitato la ASL BA a provvedere, in conto anticipazione, a riconoscere i ratei di indennizzo con decorrenza 01/05/2023, a liquidare in favore dell'assistita ..omissis.. gli interessi legali, da calcolarsi sulla somma relativa ai ratei arretrati e da riconoscersi a far data dal 01/05/2019 fino all'effettivo soddisfo del credito, nonché le spese legali all'Avv. ..omissis..;
- Contestualmente, il Dipartimento Salute ha trasmesso la comunicazione di preavviso di insediamento del commissario *ad acta* a seguito dell'Ordinanza del TAR relativo al ricorso n. 1132/2022 all'Assessore al Bilancio ed al Direttore del Dipartimento Bilancio, Affari Generali ed Infrastrutture al fine di provvedere ad istituire apposito capitolo di entrata e di spesa gravante sul bilancio autonomo per far fronte agli indennizzi di cui alla Legge 210/1992 a cui le AA.SS.LL. provvedono in conto anticipazione;
- Con Nota Prot. n. AOO\_006/30.05.2023/000786 la direzione del Dipartimento Bilancio, Affari generali e Infrastrutture ha specificato che per le evenienze rappresentate, ove necessario e ne ricorrano i presupposti, si può ricorrere al fondo di riserva per le spese imprevedute (U1110030) e al fondo di riserva per le spese obbligatorie (U1110010);
- In data 31/05/2023 si è insediato il commissario *ad acta* per l'esecuzione della Sentenza n. 1132/2022 pubblicata in data 29/12/2022, nonché dell'Ordinanza n. 601/2023 resa nell'ambito del giudizio di cui al R.G. n. 1132/2022, dinanzi al TAR Puglia di Bari Sez. II promosso da ..omissis.. contro la Regione Puglia e la ASL Bari;

- In tale sede, il Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia ha chiarito che, nell'ambito del giudizio di ottemperanza n. 1811/2018 definito dinanzi al TAR Puglia di Bari, aveva già invitato l'ASL di Bari a provvedere, previa apertura del ruolo di spesa, al pagamento delle somme dovute a far data dal 1° maggio 2019 ai sensi di Legge.

A tal fine l'ASL di Bari riferiva di aver provveduto al pagamento della sorte capitale dovuta a titolo di indennizzo pari euro 39.444,14 e successivamente al pagamento delle spese legali, per l'importo lordo di euro 1.064,38 di cui euro 161,00 per R.A., omettendo il riconoscimento delle ulteriori spese per interessi legali quantificate in euro 1.014,01 e confermati dalle parti interessate in tale circostanza.

Pertanto, il Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale ha individuato il capitolo di spesa - così come espressamente indicato nella già citata nota Prot. n. AOO\_006/30.05.2023/000786 del Dipartimento Bilancio, Affari generali e Infrastrutture - si è impegnato a trasferire le somme che l'ASL di Bari ha corrisposto e corrisponderà per il riconoscimento degli interessi legali dovuti, attraverso l'adozione di un apposito provvedimento di trasferimento degli importi dovuti in favore della stessa ASL di Bari;

#### **CONSIDERATO ALTRESI' CHE:**

- La Giunta ha autorizzato con D.G.R. n. 1369 del 05/10/2023 la variazione al bilancio di previsione 2023 e pluriennale 2023-2025 garantendo la copertura finanziaria per il riconoscimento degli indennizzi di cui alla Legge 210/92. Proc. n. 1132/2022 R.G. – Sentenza del TAR PUGLIA BARI II, n. 1830/2022 – Ordinanza n. 601/2023, e, a tal fine, autorizzato la competente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere animale a:
  - Attingere dal capitolo U1110030 "Fondo di riserva per spese impreviste" del Bilancio Autonomo regionale, per l'importo complessivo di euro 49.222,53 destinati al finanziamento del capitolo di spesa U0742014 "ANTICIPAZIONE COSTI LEGGE 210/1992 – INDENNIZZO A FAVORE DEI SOGGETTI DANNEGGIATI DA COMPLICANZE DI TIPO IRREVERSIBILE A CAUSA DI VACCINAZIONI OBBLIGATORIE, TRASFUSIONI E SOMMINISTRAZIONE DI EMODERIVATI";
  - Trasferire con successiva determinazione dirigenziale alla ASL BA, in qualità di anticipataria, la somma relativa al giudizio instauratosi tra l'assistita ...omissis... e Regione Puglia e ASL BA (Ordinanza Collegiale n. 601/2023 per il ricorso n. 1132/2022 REG. GEN.) per un totale di euro 49.222,53.

Più precisamente:

Anticipazione Ratei di indennizzo dal 01/05/2019 al 30/4/2023	39.444,14
Interessi Legali maturati	1.014,01
Spese Legali	1.064,38
Anticipazione Ratei di indennizzo dal 01/05/2023 al 31/12/2023	7.700,00
	<b>49.222,53</b>

#### **TENUTO CONTO CHE:**

- La somma di euro 7.700,00 - a titolo di anticipazione dei ratei di indennizzo per il periodo compreso tra il 01/05/2023 e il 31/12/2023 - richiamata in delibera era stata quantificata in via forfettaria, in attesa che l'ASL BA fornisse l'importo esatto calcolato in base alla categoria riconosciuta all'assistita e al tasso d'inflazione vigente;
- L'importo effettivamente riconosciuto in favore dell'assistita per l'anticipo dei ratei di indennizzo del periodo 01/05/2023 – 31/12/2023 ammonta in euro 6.923,24;

#### **PERTANTO:**

- Le somme effettive da liquidare in favore della ASL BA, in qualità di anticipataria, ammontano a:

Anticipazione Ratei di indennizzo dal 01/05/2019 al 30/4/2023	39.444,14
Interessi Legali maturati	1.014,01
Spese Legali	1.064,38
Anticipazione Ratei di indennizzo dal 01/05/2023 al 31/12/2023	6.923,24
	<b>48.445,77</b>

**SI PROPONE DI:**

- **IMPEGNARE, LIQUIDARE E PAGARE** la somma di euro 48.445,77 in favore della ASL BA, così come specificato nella sezione contabile;
- **APPROVARE** la scheda anagrafico-contabile allegata al presente provvedimento, che non sarà pubblicata in nessuna forma e che sarà disponibile al pubblico solo nei casi di richiesta di accesso agli atti, per come regolamentato dalle norme vigenti in materia;
- **DARE ATTO** che il presente provvedimento:
  - diventerà esecutivo dopo l'acquisizione degli adempimenti contabili da parte della Ragioneria;
  - sarà pubblicato sul BURP della Regione Puglia;
  - sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparenza", sotto sezione "Provvedimenti dirigenti" del sito [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
  - sarà trasmesso, in copia conforme all'originale, alla Segreteria della Giunta Regionale e, in copia, al Servizio Bilancio e Ragioneria;
  - composto da n. 12 facciate, è adottato in originale e viene redatto in forma integrale.

**VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS N. 196/03****Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla Legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

**ADEMPIMENTI CONTABILI**

ai sensi del D. lgs. n.118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni

Bilancio	<b>AUTONOMO</b>
Esercizio Finanziario	<b>2023</b>
Competenza	<b>2023</b>
Missione 13	<b>TUTELA DELLA SALUTE</b>
Programma 1	<b>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE – FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA</b>
Titolo 1	<b>SPESE CORRENTI</b>
Macroaggregato 4	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>
Piano dei Conti	<b>1.04.01.02.20 – TRASFERIMENTI CORRENTI ALLE AA.SS.LL.</b>
C.R.A.	<b>15.02</b>
Capitolo di spesa	<b>U0742014 – "Anticipazione costi Legge 210/1992 – Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati"</b>

Somma complessiva da liquidare	€ 48.445,77
Causale della liquidazione	<b>RICONOSCIMENTO DEGLI INDENNIZZI DI CUI ALLA LEGGE 210/92. PROC. N. 1132/2022 R.G. – SENTENZA DEL TAR PUGLIA BARI II, N. 1830/2022 – ORDINANZA N. 601/2023.</b>
Creditori	<b>AZIENDA SANITARIA LOCALE BARI – ASL BA</b>
Modalità di pagamento	<b>Bonifico bancario</b>

- Somma complessiva da impegnare, liquidare e pagare con il presente provvedimento euro 48.455,77;
- Causale della liquidazione: RICONOSCIMENTO DEGLI INDENNIZZI DI CUI ALLA LEGGE 210/92. PROC. N. 1132/2022 R.G. – SENTENZA DEL TAR PUGLIA BARI II, N. 1830/2022 – ORDINANZA N. 601/2023.;
- Creditori: AZIENDA SANITARIA LOCALE BARI – ASL BA;

AZIENDA	INDIRIZZO PEC	PARTITA IVA	CONTO N.	IMPORTO (EURO)
ASL BA	direzionegenerale.aslbari@pec.rupar.puglia.it	6534340721	306133	48.445,77
<b>TOTALE</b>				<b>48.445,77</b>

#### **DICHIARAZIONI E/O ATTESTAZIONI:**

- Esiste la disponibilità sui capitoli di spesa innanzi indicati;
- Il presente provvedimento è adottato nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio di cui alle:
  - Legge regionale n. 32 del 29/12/2022 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2023);
  - Legge regionale n. 33 del 29/12/2022 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2023-2025;
  - Deliberazione di Giunta regionale n. 27 del 24/01/2023 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2023-2025. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione;
- Non trova applicazione la normativa di cui all’art. 3 della L. 136/2010, non vertendo in materia di appalti pubblici;
- Si attesta che non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n.33 del 14 marzo 2013;
- Il provvedimento sarà tempestivamente pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di cui all’art. 15 D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e sarà assolto l’obbligo di cui all’art. 53, comma 14, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
- L’erogazione disposta con il presente atto è esclusa dall’obbligo di verifica di cui all’art. 48 bis del DPR n. 602/1973 in quanto trattasi di pagamento da effettuarsi in favore di enti pubblici, così come indicato nella circolare del MEF n. 22/2008;
- Ai sensi della L.R. n. 17/1999, si attesta che le spese di cui alla presente sono contenute nei limiti del fondo sanitario regionale ovvero delle ulteriori correlate assegnazioni statali a destinazione vincolata e che non producono oneri aggiuntivi rispetto alle predette assegnazioni;

#### **DETERMINA**

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di prendere atto delle dichiarazioni e attestazioni riportate nella sezione "Adempimenti contabili", che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intendono integralmente riportate.

Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, di:

- **IMPEGNARE, LIQUIDARE E PAGARE** la somma di euro 48.445,77 in favore della ASL BA, così come specificato nella sezione contabile;
- **APPROVARE** la scheda anagrafico-contabile allegata al presente provvedimento, che non sarà pubblicata in nessuna forma e che sarà disponibile al pubblico solo nei casi di richiesta di accesso agli atti, per come regolamentato dalle norme vigenti in materia;
- **DARE ATTO** che il presente provvedimento:
  - diventerà esecutivo dopo l'acquisizione degli adempimenti contabili da parte della Ragioneria;
  - sarà pubblicato sul BURP della Regione Puglia;
  - sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparenza", sotto sezione "Provvedimenti dirigenti" del sito [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
  - sarà trasmesso, in copia conforme all'originale, alla Segreteria della Giunta Regionale e, in copia, al Servizio Bilancio e Ragioneria;
  - composto da n.12 facciate, è adottato in originale e viene redatto in forma integrale.

#### **Il Dirigente della Sezione**

(Dott. Mauro Nicastro)

La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, statale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dallo stesso predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente della Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.

La Dirigente del Servizio (Dott.ssa Elena Memeo)

Si autorizza la Sezione Bilancio e Ragioneria a procedere alla registrazione delle scritture dettagliatamente riportate nella sezione "Adempimenti Contabili".

Il presente Provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del Visto di Regolarità Contabile da parte della Sezione Bilancio e Ragioneria.

Firmato digitalmente da:

Il Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizioni di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria  
Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta Mauro  
Nicastro